



ORDINANZA

N. 5 DEL 09/04/2024

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE LAVORI PER CONTO ITALGAS E/O RETI GAS

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Rilevato che, in occasione dell'esecuzione delle opere di manutenzione delle reti di servizio per la distribuzione del gas è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti di strade interessate;

Ritenuto opportuno predisporre una ordinanza generale di disciplina del traffico veicolare sulle strade di competenza comunale fino al 31 dicembre 2024 al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei lavori oggetto dei succitati servizi con la maggiore celerità possibile e, contestualmente, salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 26,21 e 5, comma 3-6, comma 4, lett. F) e 7, comma 1, lett. a) del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18.08.2000 nr. 267;

ORDINA
in tutte le strade comunali
fino al giorno 31.12.2024

l'istituzione temporanea della limitazione alla circolazione veicolare e pedonale che si rendesse necessario attuare in occasione dell'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione del gas, compresi il divieto di transito, sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta irregolare e il senso unico, anche alternato, con l'eccezione:

1. dei veicoli della Società ITALGAS Reti e delle Imprese appaltatrici dei lavori;
2. dei veicoli di soccorso e di Polizia;
3. dei veicoli dell'Amministrazione Comunale
4. dei veicoli dei residenti.

L'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima quando sia da disporre il divieto di sosta, a cura della Società ITALGAS Reti o delle Imprese appaltatrici tenute ad eseguire il lavoro;

- b. la limitazione alla circolazione veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- c. dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- d. dovrà essere data la massima pubblicità dei su scritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto e l'informazione con manifesti o volantini ai residenti dell'area interessata dalle limitazioni;
- e. la SOCIETÀ ITALGAS RETI o le Imprese appaltatrici tenute ad eseguire i lavori dovranno assicurare, mediante spostamento nelle immediate vicinanze degli appositi spazi eventualmente esistenti nella località oggetto di intervento di manutenzione, la sosta alle persone invalide;
- f. al termine dei lavori la SOCIETÀ ITALGAS RETI o le Imprese appaltatrici tenute ad eseguire il lavoro dovranno provvedere al ripristino della preesistente segnaletica;
- g. la chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno solare, su una sola via e non dovrà interessare tratti di via superiori ai 100 metri;
- h. tutte le limitazioni dovranno essere comunicate al Comando di Polizia Municipale via mail: poliziamunicipale@comune.sanfrancescoalcampo.to.it con indicazione del giorno, della esatta località e dell'orario in cui saranno effettuate le limitazioni ed il tipo di lavori da eseguire.
- i. sono escluse le strade di competenza della Città Metropolitana di Torino;
- j. nell'area del cantiere dovrà essere tenuta, a cura del Responsabile, copia della presente ordinanza nonché copia dell'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici.

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
- A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/2000 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE

- Che il personale del Servizio di Polizia Municipale, dei Servizi Tecnici e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- La presente ordinanza è notificata e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

firmato digitalmente

è stata pubblicata

/